

dossier

XIX Legislatura

18 marzo 2024

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Atto del Governo n. 137

Ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 260



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

TEL. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it - ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 137

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0046.docx

INDICE

PREMESSA.....	3
---------------	---

SCHEDA DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Modifiche al codice civile</i>)	7
Articolo 2 (<i>Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Modifiche al codice di procedura civile</i>)	10
Articolo 4 (<i>Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>)	22
Articolo 5 (<i>Modifiche al codice penale</i>)	32
Articolo 6 (<i>Modifiche a leggi speciali</i>)	33
Articolo 7 (<i>Disposizioni transitorie</i>).....	40
Articolo 8 (<i>Clausola d'invarianza finanziaria</i>)	42

APPENDICE

Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 3 dell'Atto del Governo 137	45
Testo a fronte delle modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile apportate dall'articolo 4 dell'Atto del Governo 137	114
Testo a fronte delle modifiche al Codice penale apportate dall'articolo 5 dell'Atto del Governo 137	133
Testo a fronte delle modifiche a leggi speciali apportate dall'articolo 6 dell'Atto del Governo 137	134

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo (**AG 137**), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. "riforma Cartabia del processo civile".

Le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame - che si applicano, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 - non apportano modifiche di sostanza all'assetto delineato dal citato decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limitano ad intervenire in maniera puntuale al fine di sciogliere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della predetta riforma.

L'intervento si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l'ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al **processo telematico**; la semplificazione delle **notificazioni tramite posta elettronica certificata**; la revisione delle disposizioni in materia di **verifiche preliminari**, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del **rito di cognizione semplificato** e la razionalizzazione del meccanismo di **recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo**.

Le modifiche interessano il codice civile, il codice di procedura civile, le relative disposizioni di attuazione e alcune leggi speciali, al fine di assicurare un coordinamento efficace con le disposizioni vigenti.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Modifiche al codice civile)*

L'**articolo 1, comma 1**, con finalità di **coordinamento normativo**, dispone l'abrogazione del titolo IX-*bis* del libro primo del c. c. in materia di **ordini di protezione contro gli abusi familiari**. Tale intervento infatti, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, è volto a sanare un difetto di coordinamento, giacché il decreto legislativo n. 149 del 2022¹ aveva inserito nel codice di procedura civile, segnatamente agli articoli 473-*bis*.69 e 473-*bis*.70, le medesime disposizioni ora oggetto di abrogazione.

Il successivo **comma 2**, invece, interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis*), secondo periodo, del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della **trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)**.

Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione **non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda**.

La finalità di tale intervento correttivo, come anche ribadito dalla relazione illustrativa, è quello di eliminare il riferimento alle trascrizioni "contro il convenuto", che non risulta coerente rispetto alla speciale ipotesi di revocazione della sentenza per contrarietà alla CEDU, allo stesso tempo allineando la formulazione della disposizione a quella recata dall'articolo 2652, comma 1, n. 9-*bis*)², nonché dal medesimo articolo 2960, numero 6), concernente le domande di revocazione ai sensi dell'articolo 395 c.p.c. e di opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 c.p.c.

¹ Si veda l'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 149 del 2022 che, a decorrere dal 30 giugno 2023, ha inserito nel codice di procedura civile il Titolo IV-*bis*, recante norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

² Tale disposizione disciplina gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione per le cause previste dall'articolo 391-*quater* c.p.c., ovvero contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Articolo 2
*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie)*

L'articolo 2 modifica l'art. 38 disp. att. c.c. relativo alla competenza per i **procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni** in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale.

In particolare, la formulazione proposta dall'articolo in commento richiama puntualmente, nel secondo comma dell'art. 38 disp. att. c.c., relativo alla ripartizione di competenza tra tribunale per i minorenni³ e tribunale ordinario, l'articolo 473-*bis*.38 c.p.c., relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e alla soluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e l'articolo 473-*bis*.39 c.p.c., concernente i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni

³ Si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2011, al capo II, sezione III, ha previsto l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni. Le relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del medesimo decreto legislativo, avranno effetto il 17 ottobre 2024.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 139
Art. 38	Art. 38
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
<p>Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.</p>	<p>Il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.</p>
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 3 *(Modifiche al codice di procedura civile)*

L'articolo 3 reca una pluralità di **modifiche al codice di procedura civile**, al fine di adeguare il codice di rito al **processo telematico** e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire **dubbi interpretativi** e **disposizioni di coordinamento**.

In via generale, numerose disposizioni dello schema in commento sono volte ad **adeguare la formulazione del codice di rito al processo telematico**, espungendo i riferimenti al **deposito in cancelleria** di atti, alla **nota di iscrizione a ruolo** e alla stesura di provvedimenti **in calce** agli atti (si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al **comma 1, lett. c, e, l e m; comma 2, lett. c, n. 1, l, p, q, r, s, z, bb, cc, dd, ee, mm, n. 2, nn, n. 2, oo; comma 4, lett. l, m, n e o; comma 5, lett. b, c, n. 2, e, f, g, h, n. 2, e i; comma 7, lett. d, h, n. 2, l, m, n, o, n. 2, p; comma 8, lett. e, g, n. 3, h, i, m, n, r, t, u, z**) nonché le previsioni relative all'obbligo del difensore di indicare il **numero di fax** negli atti (**comma 1, lett. f**) e adeguando altresì al processo telematico le disposizioni sulla **pubblicazione e comunicazione della sentenza** (**comma 1, lett. i**) e sulle **comunicazioni di cancelleria**, con l'eliminazione del "biglietto di cancelleria" e la previsione dell'uso della PEC (**comma 1, lett. n**).

Inoltre, numerose disposizioni introducono la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, **l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante** da pubblici elenchi o di eleggere un **domicilio digitale speciale** (**comma 2, lett. c, n. 2; comma 5, lett. d; comma 7, lett. c; comma 8, lett. b, g, n. 1, o, p, q, z, n. 2**)

Diverse altre disposizioni sono volte a introdurre **modifiche di coordinamento** conseguenti alla cd. "riforma Cartabia" di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 (**comma 2, lett. g e lett. nn, n. 1**), alla legge 31/2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe (**comma 1, lett. b**) e alle modifiche dell'art. 171-*bis* introdotte dal comma 2, lett. h, dell'articolo in commento (**comma 2, n, ll e mm, n. 1**).

Per un'esposizione più di dettaglio, si fa presente che il **comma 1** reca modifiche al libro I (*Disposizioni generali*), al fine, in particolare, di:

anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza modificando a tal fine l'art. 38 c.p.c., nel senso di prevedere che l'incompetenza sia rilevata d'ufficio non più entro la prima udienza bensì **con il decreto adottato all'esito delle verifiche preliminari** *ex art. 171-bis* (introdotto dal d.lgs. 149/2022) (**lett. a**);

prevedere espressamente, attraverso un'integrazione dell'elenco dei casi di intervento obbligatorio del pubblico ministero di cui all'art. 70⁴, **l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori** ⁵(**lett. d**);

Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 214 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70 c.p.c. nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli".

intervenire sugli artt. 127-*ter* e 128 in materia di **trattazione scritta in sostituzione dell'udienza** – al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti - prevedendo:

- che l'udienza non possa essere sostituita quando la presenza personale delle parti è **prescritta dalla legge** o disposta dal giudice (**lett. g, n. 1**);
- la previsione della facoltà del giudice di sostituire l'udienza pubblica con la trattazione scritta salvo che una delle parti si opponga (in tale ultimo caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica) (**lett. g, n. 2, e lett. h**);
- l'aggiunta, all'art. 127-*ter*, della previsione per cui il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note **si considera letto in udienza** (**lett. g, n. 3**);

intervenire sulla disciplina della **notificazione mediante PEC** eseguita dall'ufficiale giudiziario *ex art. 149-bis*, al fine di semplificare gli

⁴ Il testo vigente dell'art. 70 c.p.c. prevede che il pubblico ministero debba intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; nelle cause matrimoniali; nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; negli altri casi previsti dalla legge (ad es. querela di falso, apposizione d'ufficio dei sigilli nei procedimenti di successione). Il pubblico ministero può, inoltre, intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse.

⁵ Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tale intervento è stato previsto "in ossequio ai principi di cui alla sentenza n. 214 del 1996 della Corte costituzionale, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di separazione e divorzio, anche nei <<nei giudizi tra genitori che comportino "provvedimenti relativi ai figli">>".

adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile. In questo ultimo caso si prevede che l'ufficiale giudiziario la esegua mediante inserimento dell'atto da notificare nel **portale dei servizi telematici** gestito dal Ministero della giustizia (**comma 1, lett. o**);

Il **comma 2** reca modifiche al libro II, titolo I (*Procedimento davanti al tribunale*), al fine, in particolare, di:

prevedere, attraverso una modifica dell'art. 163, l'indicazione nell'**atto di citazione dell'indirizzo PEC del convenuto** risultante da pubblici elenchi (**comma 2, lett. a**);

introdurre una modifica meramente lessicale all'art. 163-*bis*, al fine di chiarire in modo inequivoco – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - che i **termini per il deposito delle memorie integrative** nel caso di anticipazione dell'udienza di comparizione su richiesta del convenuto si computano a ritroso rispetto all'udienza (**comma 2, lett. b**);

semplificare e adeguare al processo telematico gli adempimenti per la **costituzione dell'attore e l'iscrizione a ruolo** (artt. 165 e 168), eliminando la nota di iscrizione a ruolo e disciplinando la modalità di formazione e il contenuto del **fascicolo elettronico** (**comma 2, lett. c e d**);

adeguare al processo telematico le disposizioni, di cui agli artt. 169 e 170, relative al **ritiro dei fascicoli di parte**, alle **comunicazioni e notificazioni alle parti** e allo scambio di **comparsa e memorie** (**comma 2, lett. e e f**);

introdurre all'art. 171, in materia di **dichiarazione di contumacia** da parte del giudice istruttore, una **modifica di coordinamento** (resa necessaria dall'anticipazione del termine per la dichiarazione di contumacia a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022), volta a prevedere che tale dichiarazione abbia luogo con decreto, anziché con ordinanza (**comma 2, lett. g**);

reformulare l'art. 171-bis (Verifiche preliminari) al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, “di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria”; in particolare:

- viene esplicitato l'**obbligo del giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio** entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'art. 166;
- viene modificato l'elenco dei provvedimenti adottabili dal giudice istruttore, espungendo, a fini di coordinamento il riferimento alla dichiarazione di contumacia e inserendo la **chiamata del terzo da parte del terzo chiamato**;
- viene chiarito che a seguito dell'adozione di taluno dei predetti provvedimenti il giudice fissa **nuova udienza per la comparizione delle parti** e procede nuovamente alle verifiche preliminari almeno 55 giorni prima della nuova udienza;
- **si anticipa** dalla prima udienza di comparizione alla fase delle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il **passaggio al rito semplificato** (fissando in tal caso un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie e documenti integrativi);
- si prevede che la fase delle verifiche preliminari **debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore** e viene precisato che i termini di cui all'art. 171-ter per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o dal giudice istruttore⁶ (**comma 2, lett. h**);

prevedere, attraverso una modifica dell'art. 171-ter, primo comma, n. 2, che le parti possano proporre, in sede di **memorie integrative**, nuove eccezioni come conseguenza non solo delle domande ma anche delle eccezioni proposte, nella medesima sede, dalla controparte (secondo quanto precisato nella relazione illustrativa viene in tal modo corretto un **errore materiale** nella formulazione della norma) (**comma 2, lett. i**);

introdurre una modifica lessicale all'art. 183, quarto comma, volta a chiarire in modo inequivoco che il **calendario delle udienze**, successive a quella di comparizione, predisposto dal giudice deve comprendere anche l'udienza di rimessione in decisione (**comma 2, lett. m**);

⁶ Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, "La modifica ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell'udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio".

prevedere che l'**ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata**, di cui all'art. 183-*ter*, costituisca anche titolo per l'iscrizione dell'**ipoteca giudiziale (comma 2, lett. o)**;

Si fa presente al riguardo che al comma 3 del successivo articolo 7 (vedi *infra*) si prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, le ordinanze previste dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* possano essere emesse anche nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, al fine di agevolarne la definizione.

adeguare al processo telematico le disposizioni relative alla dichiarazione di **nomina del consulente tecnico di parte** (art. 201), alla **citazione dei testimoni** (art. 250) e sulla testimonianza scritta (art. 257-*bis*) (**comma 2, lett. t, u e v**);

prevedere, attraverso una modifica all'art. 271, che l'autorizzazione alla **chiamata di un terzo da parte del terzo chiamato** sia anticipata alla fase delle **verifiche preliminari (comma 2, lett. aa)**.

introdurre alcune modifiche al **rito semplificato**, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura:

al fine di evitare interpretazioni restrittive dell'**ambito di applicazione** del rito semplificato viene modificato il secondo comma dell'art. 281-*decies* specificando esplicitamente come il rito semplificato possa essere **sempre utilizzato nella cause di competenza del tribunale monocratico anche quando non ricorrano i presupposti** di cui al primo comma dell'art. 281-*decies* e viene aggiunto al medesimo articolo un terzo comma volto a precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto d'ingiunzione (**comma 2, lett. ff**);

viene specificato, attraverso una modifica dell'art. 281-*undecies*, che anche nel rito semplificato davanti al tribunale collegiale l'istruttoria è demandata al **giudice istruttore (comma 2, lett. gg)**;

viene previsto, attraverso modifiche all'art. 281-*duodecies*, che alla prima udienza le parti possano proporre **non solo le eccezioni, ma anche le domande** conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dalle altre parti e vengono modificati i **presupposti per la concessione da parte del giudice di un termine** per precisare domande o eccezioni e dedurre nuovi mezzi istruttori, sostituendo il generico riferimento

a un giustificato motivo con un'esigenza sorta dalle difese della controparte (**comma 2, lett. hh**)⁷;

viene prevista la **semplificazione della fase decisoria**, modificando l'art. 281-terdecies al fine di prevedere nelle cause di competenza del tribunale collegiale la **discussione orale davanti al giudice istruttore** il quale all'esito si riserva di riferire al collegio, con deposito della sentenza nei successivi 60 giorni - salva la facoltà del giudice, su richiesta di una delle parti, di fissare la discussione orale davanti al collegio (**comma 2, lett. ii**).

Il **comma 3** reca modifiche al libro II, titolo II (*Procedimento davanti al giudice di pace*), volte, in particolare, a:

modificare l'art. 318 al fine di **ampliare il contenuto del decreto di fissazione della prima udienza**, prevedendo, in particolare, che esso rechi gli avvisi relativi alle scadenze per violazione del termine di costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica mediante avvocato e alla possibilità di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (**lett. a**);

modificare l'art. 319 al fine di chiarire possibili **dubbi interpretativi relativi alle modalità di introduzione del giudizio** - chiarendo che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale - e di adeguare la norma al processo telematico (**lett. b**);

modificare l'art. 319 al fine di chiarire possibili **dubbi interpretativi circa il termine di deposito della sentenza** non letta in udienza, fissandolo in 15 giorni dalla discussione (**lett. c**).

Il **comma 4** reca modifiche al libro II, titolo III (*Impugnazioni*), al fine di:

adeguare al processo telematico l'art. 330 relativo al luogo di notificazione dell'impugnazione, disciplinando la notificazione mediante **PEC** o al **domicilio digitale speciale** (**lett. a**);

introdurre modifiche all'art. 342 sulla **forma dell'atto di appello** al fine di chiarire **dubbi interpretativi** e, in particolare, di precisare che il rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità non costituisce di per sé

⁷ Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, tali modifiche sono "finalizzate a rimuovere possibili remore ad introdurre la causa con rito semplificato, nei casi in cui questo è facoltativo".

requisito di ammissibilità e che ciascun motivo di appello deve essere relativo a uno specifico capo della sentenza impugnata (**lett. b**);

precisare i **poteri del giudice istruttore e del collegio**, chiarendo in particolare, che sono di competenza del giudice istruttore, se nominato: i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione dell'appellante; la dichiarazione di estinzione del processo nel caso di mancata comparizione delle parti all'udienza successiva alla prima; la sospensione del processo per querela di falso. Vengono, inoltre, precisate le competenze del giudice istruttore e del collegio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e viene chiarito espressamente che non solo l'istruttore, ma anche il collegio possa, in luogo della discussione orale, assegnare alle parti i termini *ex art. 352* per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica (**lett. e, f, g e h**)⁸;

chiarire taluni **dubbi interpretativi** circa il **termine di presentazione del controricorso avverso il ricorso incidentale** nel giudizio in cassazione, precisando che tale termine è di **40 giorni** dal deposito del ricorso incidentale (**lett. i**).

Il **comma 5** reca modifiche al libro II, titolo IV, in materia di **rito del lavoro**, volte ad **adeguare al processo telematico** le disposizioni sul contenuto e sul deposito del ricorso introduttivo (**lett. a e b**) e sulla costituzione del convenuto (**lett. c**), ad allineare la disciplina del contenuto dell'atto di appello a quella prevista per il rito ordinario (**lett. h, n. 1**), nonché a eliminare il riferimento al deposito di atti in cancelleria (**lett. e, f, g, h, n. 2, i e l**).

Il **comma 6** reca modifiche al libro II, titolo IV-*bis* (**Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie**), volte in particolare a:

precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'art. 473-*bis*, ricomprendendovi, da un lato, le domande di **risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari** e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di **scioglimento della comunione legale** (**lett. a, n. 1**);

⁸ Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, in tal modo si consente esplicitamente, chiarendo ogni dubbio al riguardo, anche al collegio di fissare i termini *ex art. 352* anziché procedere alla discussione orale, anche al fine di "fornire un'utile risposta nel caso in cui si ravvisi una maggiore complessità della causa e quindi l'opportunità di concedere maggiore spazio alle parti per lo svolgimento delle proprie difese e al collegio per la decisione e la stesura della motivazione".

dettare disposizioni in materia di **mutamento del rito**, in base alle quali:

- qualora sia stato instaurato **un giudizio rientrante nell'ambito di applicazione del rito unificato** in materia di persone, minorenni e famiglie **in forma diversa** da quanto previsto dalle norme del Titolo ad esso dedicato, il giudice ne ordina il mutamento, fissa l'udienza di comparizione delle parti *ex art. 473-bis.21* e assegna alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti;
- qualora sia stato instaurato **un giudizio non rientrante nell'ambito di applicazione del rito unificato con le forme proprie di quest'ultimo**, il giudice, se competente, ne ordina il mutamento, impartendo disposizioni per il prosieguo del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto;
- i provvedimenti per il mutamento del rito devono essere pronunciati non oltre la prima udienza; restano fermi le decadenze e le preclusioni maturate nonché gli effetti sostanziali e processuali della domanda prodottisi sulla base del rito seguito prima del mutamento (**lett. a), n. 2**).

consentire l'**abbreviamento dei termini** previsti dall'art. 473-bis.17 **per il deposito delle memorie integrative**, stabilendo che possono essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di **ragioni di urgenza** (**lett. b**));

chiarire che l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili adottati ai sensi dell'articolo 473-bis.15 si tenga di fronte al medesimo giudice che ha adottato tali provvedimenti (**lett. c**), n. 1);

specificare che l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei **provvedimenti indifferibili** *ex art. 473-bis.15* siano **reclamabili** solo **congiuntamente ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice in corso di causa** *ex art. 473-bis.22* con ricorso alla corte d'appello (**lett. c**), n. 2);

stabilire che la **decadenza dalla possibilità di proporre domande** da parte del convenuto in sede di costituzione in giudizio, ai sensi all'art. 473-bis.16, sia circoscritta alle domande che riguardino **diritti disponibili** (**lett. d**));

chiarire che anche il **ricorso contro i provvedimenti temporanei** emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'art. 473-bis.22, **si propone davanti alla corte d'appello (lett. e)**);

precisare che anche **il ricorso avverso i provvedimenti** indifferibili *ex art. 473-bis.15* e quelli temporanei ed urgenti *ex art. 473-bis.22* emessi **in fase di appello si propone** con la stessa procedura stabilita dall'art. 473-bis.24 **di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati**, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva **impossibilità di formare un altro collegio specializzato** in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, **la decisione spetta alla corte d'appello più vicina**, alla quale vengono immediatamente inviati gli atti (**lett. f**));

specificare che, ove vi sia un **giudizio** pendente che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della **responsabilità genitoriale**, **l'attuazione dei provvedimenti** ad essa relativi spetti al giudice presso il quale è in corso il giudizio (**lett. g**));

prevedere che sulle domande di **separazione** personale dei coniugi ovvero di **scioglimento del matrimonio** o dell'unione civile, presentate in mancanza di figli minori, che il **tribunale competente** possa essere individuato, in alternativa a quello del luogo di residenza (come già previsto dall'art. 473-bis.47), in quello del **luogo di domicilio del convenuto**, ovvero in quello del **luogo di domicilio dell'attore**, se il convenuto è irreperibile o residente all'estero (**lett. h**), **n. 1**);

limitare i poteri del p.m. in ordine **all'impugnazione** delle sentenze di divorzio alle disposizioni riguardanti gli **interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci**; si tratta di una norma già vigente in quanto contenuta nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 898 del 1970, che viene quindi abrogato dall'art. 6 del presente schema di decreto (**lett. h**), **nn. 2 e 3**);

correggere due **errori materiali** contenuti nell'art. 473-bis.51 **relativi alla presentazione di domanda congiunta** di separazione/divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, riguardanti la forma della domanda (**lett. i**));

sostituire il **riferimento** alla pretura con quello corretto **al tribunale** nell'ambito dell'art. 473-*bis*.65, relativo alla vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati (**lett. l**);

abrogare la sezione VI del capo III, relativa all'istituto del **patrimonio familiare**, soppresso dalla legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia) (**lett. m**);

trasporre nel codice di procedura civile, per ragioni sistematiche, talune disposizioni sugli **ordini di protezione contro gli abusi familiari**, di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154, che non vi erano state trasferite dal d.lgs. n. 149/2002 ovvero:

- la previsione, inserita come ultimo comma all'art. 473-*bis*.71, secondo cui **se la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte** che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto **un procedimento di separazione/divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale** per i figli nati fuori dal matrimonio, la richiesta di adottare un ordine di protezione si propone al giudice davanti a cui pende la causa, con i contenuti indicati nell'art. 473-*bis*.70 (**lett. n**);
- la previsione, inserita nel nuovo art. 473-*bis*.72, secondo cui se la condotta pregiudizievole è tenuta da un componente del nucleo familiare che non sia il coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di un componente del nucleo familiare che non sia il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente, il danneggiato può proporre istanza per l'adozione di un ordine di protezione secondo le medesime norme che si applicano per il coniuge/parte dell'unione civile/convivente, ove compatibili (**lett. o**)).

Il **comma 7** reca modifiche al libro III (**Processo di esecuzione**), dirette, in particolare a:

adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di **forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo**, di cui agli artt. 475, 479 e 488, (**lett. a, b, ed e**), le disposizioni sulla **forma del precetto** di cui all'art. 480 (**lett. c**), le disposizioni di cui all'art. 489 sulle **notificazioni e comunicazioni ai creditori** (**lett. f**), nonché le disposizioni sulla **forma del pignoramento** di cui all'art. 492 (**lett. g**);

introdurre ulteriori **modifiche di coordinamento e di adeguamento al processo telematico (lett. h, i, l, m, n, o, n. 1, 2 e 4, p e q)**;

modificare l'art. 543 al fine di chiarire – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - un possibile **dubbio interpretativo** in materia di **liberazione del terzo**, precisando che il debitore è liberato nel caso di mancata notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo non solo quando il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, ma anche quando sia eseguito nei confronti di un solo soggetto (**lett. o, n. 3**);

introdurre all'art. 587 una disposizione volta a contrastare – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, prevedendo la **decadenza dell'aggiudicatario** non soltanto nel caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, ma anche nel caso in cui nello stesso termine non sia resa la cd. “**dichiarazione antiriciclaggio**” di cui all'art. 585, quarto comma (**lett. r**);

ridurre della metà i termini nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 616) e all'atto esecutivo (art. 618) introdotto con il rito ordinario di cognizione non soltanto, come già previsto, per comparire, ma anche per la costituzione dell'attore e del convenuto, per i provvedimenti adottati dal giudice in sede di verifiche preliminari e per le memorie integrative (**lett. s e t**).

Il **comma 8** reca modifiche al libro IV (*Procedimenti speciali*), finalizzate a:

nel **procedimento di ingiunzione**:

- modificare l'art. 634 in materia di **prova scritta** idonea a costituire condizione di ammissibilità del **procedimento**, al fine di adeguare la norma all'introduzione delle **scritture contabili in formato elettronico** e della **fattura elettronica (lett. a)**;
- modificare le disposizioni dell'art. 645 concernenti l'atto introduttivo e lo svolgimento del giudizio a fini di **coordinamento con le modifiche introdotte al procedimento di cognizione** (in particolare, con l'introduzione del rito semplificato) ed eliminando altresì i riferimenti agli atti cartacei (**lett. c**);
- modificare le disposizioni dell'art. 648 concernenti la concessione della **provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo** al fine di precisare che, se ricorrono ragioni di urgenza, il creditore opposto può chiedere che il giudice provveda, con

ordinanza non impugnabile, **prima dell'udienza di apparizione (lett. d)**;

nel **procedimento di sfratto**:

- chiarire un **dubbio interpretativo**, derivante dalle modifiche introdotte all'art. 658 dal d.lgs. 149/2022, precisando esplicitamente che la disciplina dell'intimazione di **sfratto per morosità** si applichi anche **all'affittuario d'azienda**, **all'affittuario coltivatore diretto**, al **mezzadro** o al **colono (lett. f)**;
- prevedere, attraverso un'ulteriore modifica dell'art. 660, che nella **citazione per la convalida** sia contenuto l'**avviso** al convenuto relativo alla facoltà di richiedere l'ammissione, sussistendone i presupposti, al **patrocinio a spese dello Stato (lett. g, n. 2)**;

nei **procedimenti cautelari**: estendere ai **comitati** e ai **consorzi** la previsione, di cui all'ottavo comma dell'art. 669-*octies*, per cui l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari di **sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli organi** di associazioni, fondazioni o società (**lett. l**);

nei **procedimenti successori** introdurre alcune **modifiche formali** all'art. 791-*bis* in materia di divisione della comunione a domanda congiunta a fini di coordinamento con l'introduzione del rito semplificato (**lett. s**);

in materia di **azione di classe** introdurre alcune **modifiche formali** all'art. 840-*ter*, anche in tal caso a fini di coordinamento con l'introduzione del rito semplificato (**lett. v**).

Articolo 4

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

L'**articolo 4** reca una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il **comma 1** modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle **modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile**, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.

In particolare si prevede:

- il deposito telematico (in luogo dell'attuale deposito documentale in cancelleria) della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio (**lett. a**);
- che il PM che interviene all'udienza presenta oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale (**lett. b**). Con l'espunzione del riferimento al ruolo d'udienza lo schema si propone di adeguare l'articolo 3 alle nuove modalità di organizzazione e svolgimento dell'udienza.

Il **comma 2** apporta modifiche al Titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile:

- è introdotto un nuovo comma all'articolo 12-*bis*, il quale prevede che l'elenco di mediatori familiari istituito presso ogni tribunale debba essere tenuto con modalità informatiche nel rispetto di specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (**lett.a**);

Come si precisa nella relazione illustrativa si tratta di una previsione necessaria perché, a differenza della disciplina connotante altri albi ed elenchi (per es., l'albo dei consulenti tecnici ex art. 13 disp. att. c.p.c. o l'elenco nazionale dei consulenti tecnici ex art. 24-*bis* disp. att. c.p.c.), il legislatore non ha espressamente previsto che l'elenco dei mediatori familiari sia tenuto con modalità informatiche, né affida al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il correlato e indispensabile compito di redigere le relative specifiche tecniche.

- Si prevede che l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato di residenza, **documenti richiesti** attualmente a corredo delle domande di **iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari** possano essere sostituiti da

autocertificazioni. Sulla cui veridicità è chiamato a vigilare il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 12-ter disp. att. c.p.c. Inoltre, il presidente del tribunale ha il potere di assumere informazioni sugli aspiranti. Suddetto potere è previsto nell'articolo 17 delle stesse disposizioni di attuazione (**lett.b**).

L'art. 12-ter prevede che l'elenco dei mediatori familiari sia tenuto dal Presidente del tribunale. L'elenco è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. L'elenco è permanente, ma il comitato provvede ogni quattro anni alla sua revisione.

Come evidenzia la relazione illustrativa la novella semplifica l'iter di presentazione delle domande, in armonia con le previsioni dettate, per tutti i procedimenti amministrativi, dalla legge n. 241 del 1990.

- è abrogato il comma 3 (e soppresso nel comma 4 il riferimento a «ulteriori categorie») dell'art. 13, che elenca sette categorie che debbono essere sempre contenute nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale (**lett.c**);

Si tratta di modifiche volte a recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel parere reso il 17 luglio 2023 sul regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, (decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 109). In quella sede, il Consiglio di Stato aveva osservato che il Ministero della giustizia, esercitando il potere regolamentare previsto dal comma 4 dell'articolo 13, avesse individuato numerose categorie che ciascun albo territoriale dovesse contenere, rimodellando e scomponendo in molteplici categorie tutte quelle già individuate nel comma 3 dell'articolo 13 e aggiungendone numerose nuove. La finalità attribuita al regolamento era quella di superare la disordinata composizione degli albi territoriali in modo da assicurare uniformità degli albi per tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale. Tale circostanza, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe privato di efficacia precettiva la disposizione legislativa contenuta nel comma 3 dell'art. 13, che elenca sette categorie «che debbono essere sempre contenute nell'albo» e che è volta a regolare la formazione degli albi territoriali. Nel parere si suggeriva quindi di intervenire al fine di abrogare il comma 3 dell'articolo 13 e demandare per intero alla fonte regolamentare l'individuazione delle categorie dell'albo e dei relativi settori di specializzazione ovvero, in alternativa, di modificare tale disposizione nel senso di individuare alcune “macrocategorie” che il regolamento previsto dal quarto comma dovesse necessariamente prevedere.

- è sostituito il terzo comma dell'articolo 16, che disciplina la **domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici**, inserendo al suo interno una disposizione simile a quella prevista con riguardo ai mediatori (vedi *lett. b*) volta, anche in questo caso, a consentire di comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo 16 tramite autocertificazioni, in un'ottica di semplificazione del procedimento (**lett. d**);
- è corretto un difetto di coordinamento presente nel terzo comma dell'articolo 21, relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici (**lett.e**);

Viene aggiornato il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15 disp. att. c.p.c., attualmente la disposizione vigente richiama l'ultimo comma dell'articolo 15 disp att. c.p.c., non tenendo conto dell'aggiunta di un ulteriore comma avvenuta, *medio tempore*, ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022.

- apporta modifiche alla disciplina della **forma delle comunicazioni del cancelliere** sostituendo integralmente l'articolo 45, anche in conseguenza della definitiva informatizzazione di tali adempimenti (**lett. f**);
- interviene sul sesto comma dell'articolo 46 in tema di **forma degli atti giudiziari**, specificando che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, n. 110 (**lett.g**).

L'intervento – come precisa la relazione illustrativa - è coerente con l'obiettivo, perseguito dalla riforma, di un processo più agile e rapido, a beneficio degli utenti e degli operatori tutti nonché del sistema economico, in un sistema che, assicurando la possibilità di adattare la lunghezza degli atti alla complessità del singolo processo, non lede né l'esercizio della giurisdizione né il diritto di difesa delle parti.

Il **comma 3** interviene sul titolo III delle **disposizioni di attuazione**, relativo al **processo di cognizione**.

Più in particolare la **lettera a)** modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla **designazione del giudice** per ciascuna causa da parte del

capo dell'ufficio del **giudice di pace**: prevedendo il **deposito telematico dell'atto introduttivo** (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e sopprimendo la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.

Si tratta di modifiche volte, da un lato, a rendere compatibile la disposizione in esame con la disciplina sulla digitalizzazione del processo innanzi al giudice di pace e, dall'altro, ad adeguare la norma al mutamento del rito applicabile nei giudizi innanzi al giudice di pace (che è, attualmente introdotto con ricorso – e non più con atto di citazione - e in cui quindi l'udienza è fissata direttamente dal giudice designato).

Con la **lettera b)** si integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC. Quando il destinatario della notifica sia un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo PEC.

La **lettera c)** modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di **abbreviazione dei termini di comparizione**, eliminando la previsione per la quale il **decreto** con cui il presidente **fissa l'udienza di prima comparizione** è scritto **in calce al ricorso**.

La **lettera d)** abroga l'articolo 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del c.d. "rito societario" contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.

La **lettera e)** sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla **nota di iscrizione a ruolo della causa**, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Il nuovo articolo 71 elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo espressamente che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa, anche regolamentare, sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

I dati che devono essere necessariamente inseriti negli schemi informatici ai fini della costituzione in giudizio della parte sono le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Sempre al fine di adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo:

- la **lettera f)** abroga gli articoli 72 e 73 che disciplinano, rispettivamente, il deposito con consegna al cancelliere del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo e la consegna, sempre al cancelliere, della copia cartacea degli atti di parte da inserire nel fascicolo d'ufficio;
- la **lettera g)** modifica l'articolo 74 introducendo specifiche indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico con la previsione al suo interno della formazione di un fascicolo informatico di parte per ciascuna parte costituita. All'interno del fascicolo di parte è inoltre prevista la suddivisione dei depositi di atti e documenti in due sezioni distinte, con un chiaro collegamento tra il singolo documento e l'atto processuale con cui è stato depositato. La norma detta infine le regole di deposito per gli atti che ancora oggi possono essere versati nel processo su supporto cartaceo, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalle disposizioni regolamentari che disciplinano il deposito degli atti del processo;
- le **lettere h), i) e l)** modificano rispettivamente gli articoli 75 (in tema di deposito della nota spese del difensore) 76 (in materia di poteri delle parti sui fascicoli) e 77 (sul ritiro del fascicolo cartaceo di parte);

La **lettera m)** interviene sull'articolo 103-*bis*, che disciplina il **modello di testimonianza scritta**, apportandovi le modifiche che sono conseguenza di quelle al riguardo introdotte nel codice di procedura civile.

In particolare, viene espressamente contemplata la possibilità che il modello di testimonianza sia **sottoscritto digitalmente**, e si prevede che la sottoscrizione debba essere autenticata solo nel caso in cui il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo.

La **lettera n)** interviene sull'articolo 119, che disciplina le **modalità di redazione della sentenza** e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente, sostituendo il primo comma e abrogando il secondo, al fine di adattarlo – anche in questo caso - all'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice introdotto dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Si prevede, quindi, che l'estensore sottoscriva digitalmente la minuta e la trasmetta telematicamente al presidente, il quale,

previa eventuale comunicazione della stessa al collegio, a sua volta la sottoscriverà digitalmente e la depositerà nel fascicolo informatico.

Sono poi state soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo.

Con la **lettera o)** si sostituisce l'articolo 123, che disciplina **l'avviso di impugnazione alla cancelleria**, prevedendo che la copia dell'atto di impugnazione notificata dall'ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annoti la proposizione dell'impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull'originale della sentenza (disposizione che implicherebbe l'esistenza di una sentenza deposita in forma cartacea).

Il **comma 4** contiene disposizioni di modifica del titolo IV delle disp. att. c.p.c., relativo al **processo di esecuzione**.

La **lettera a)** interviene sull'articolo 156 in tema di **esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo**, eliminando il riferimento al deposito «nella cancelleria» della sentenza di condanna esecutiva di cui all'articolo 686 c.p.c., non essendo più previsto il deposito dell'atto in formato cartaceo.

La **lettera b)** riscrive l'articolo 159-*bis*, in materia di **iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione**, eliminando, tra le altre, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, come già fatto per il processo ordinario

Le **lettere c)** e **d)** intervengono, rispettivamente, sugli articoli 159-*ter*, primo comma, e 164-*ter* eliminando i riferimenti, contenuti in tali disposizioni, alla nota di iscrizione a ruolo. Coerentemente con le modifiche apportate al citato articolo 164-*ter*, la **lettera d)** ne modifica anche la rubrica.

La **lettera e)** del comma 4 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 174 il quale prevede che gli **offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto** hanno l'obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita.

Anche questa disposizione viene adattata alla natura telematica del processo e delle comunicazioni, con la previsione dell'obbligo di indicare, in alternativa alla residenza, l'indirizzo PEC, fermo restando che, in mancanza di tali indicazioni, le comunicazioni vengono fatte presso la cancelleria; sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 149-*bis* c.p.c., pertanto

quando l'offerente sia soggetto tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC o che abbia eletto domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi.

La **lettera f)** apporta una serie di modifiche all'articolo 179-ter, che disciplina **l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale**. In particolare:

- vengono semplificati gli adempimenti a carico degli aspiranti per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e quella di conferma triennale dell'iscrizione, con la previsione del deposito delle dichiarazioni sostitutive in luogo dei documenti ora richiesti dalla norma, in ossequio alla legislazione in materia di procedimento amministrativo, e viene introdotta, tra le indicazioni richieste, quella relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
- si prevede che il giudice possa delegare le operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell'elenco di altro circondario compreso nel medesimo distretto, senza obbligo di specifica motivazione.

Con la **lettera g)** si interviene sull'articolo 181, che concerne i procedimenti di divisione del bene indiviso interni alla procedura esecutiva, al fine di rendere **la fase contenziosa della divisione compatibile con le disposizioni del rito semplificato**.

In proposito nella relazione illustrativa si evidenzia che in base alla disposizione vigente, quando il giudice dell'esecuzione dispone di procedersi alla divisione del bene indiviso pignorato, se gli interessati non sono tutti presenti, l'ordinanza per l'integrazione del contraddittorio deve essere notificata non oltre il termine di sessanta giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti. Tale termine non è però compatibile né con il termine a comparire di novanta giorni liberi previsto dall'articolo 163-bis del codice anteriormente alla riforma, né con quello di centoventi giorni introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e con le forme del rito di cognizione ordinario novellato (e in particolare con i termini per le memorie integrative di cui all'articolo 171-ter). In sede di coordinamento normativo, quindi, si è previsto che il giudizio di divisione si svolga nelle forme del rito semplificato previste dagli articoli 281-undecies e seguenti del codice. Nel compiere tale scelta – precisa sempre la relazione - si sono prese in considerazione sia le particolari esigenze di celerità che si pongono rispetto ai giudizi in esame, la cui definizione condiziona l'ulteriore corso della procedura esecutiva, sia il fatto che raramente essi comportano la risoluzione di questioni di particolare complessità. In ogni caso, il generico rinvio agli articoli 281-undecies e seguenti comprende anche la disposizione che consente il passaggio al rito ordinario, qualora la causa si riveli di particolare complessità.

Il **comma 5** contiene modifiche al titolo *V-ter* delle disp. att. c.p.c. in tema di «**giustizia digitale**».

La **lettera a)** interviene sull'articolo 196-*quater*, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti:

- espungendo il riferimento, contenuto nel primo comma dell'articolo, alla nota di iscrizione a ruolo e riformulando riformulata la previsione circa il deposito di copie cartacee su ordine del giudice (si prevede in particolare che il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti «su supporto cartaceo», indipendentemente dal fatto che si tratti di originali o di copie);
- circoscrivendo le ipotesi in cui è possibile derogare all'obbligo di deposito telematico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. Si prevede, uniformando la disciplina a quella recentemente introdotta per il processo penale telematico, che il malfunzionamento debba essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e solo in questo caso il presidente del tribunale possa autorizzare il deposito in modalità cartacea degli atti urgenti.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 196-*quinqüies*, che **disciplina l'atto del processo redatto in formato elettronico**, prevedendo, tra le modifiche più rilevanti, che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, debba essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico, previa estrazione di copia informatica e che in questo caso il provvedimento del magistrato si intenda depositato, anche ai sensi dell'articolo 133 del codice (relativo alla pubblicazione della sentenza tramite deposito nella cancelleria del giudice), quando avviene l'inserimento nel fascicolo informatico.

Come precisa la relazione illustrativa si tratta di un aspetto quanto mai rilevante, considerato che alla data della pubblicazione della sentenza è collegato il termine di decadenza per le impugnazioni previsto dall'articolo 325 c.p.c. e, quindi, il momento in cui la sentenza stessa passa in giudicato.

Con la **lettera c)** si introduce, sempre al fine di adeguare la normativa vigente al processo di digitalizzazione della giustizia civile, un nuovo articolo 196-*septies.1* contenente la disciplina del **domicilio digitale**.

La nuova norma recepisce le analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 e – salvo che la legge preveda diversamente - dispone che:

- le comunicazioni e notificazioni dirette al difensore o alla parte assistita da un difensore sono eseguite all'indirizzo PEC di quest'ultimo risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia;
- quando la parte sta in giudizio personalmente, se si tratta di un soggetto che per legge ha l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o che ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis e il cui indirizzo è pertanto inserito nei pubblici elenchi INI-PEC o INAD, le comunicazioni e notificazioni a questa dirette sono effettuate via PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Nel caso in cui la notifica con tali modalità non sia possibile o non abbia esito positivo si applica quanto previsto dal settimo comma dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile, e quindi in caso di impossibilità o mancato buon esito della notifica per causa imputabile al destinatario l'atto sarà depositato nell'area web da esso prevista; allo stesso modo si procede quando negli scritti difensivi la parte abbia indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD (introdotto dall'articolo 3 dell'AG in esame);
- le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio attraverso propri dipendenti sono effettuate agli indirizzi PEC comunicati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012; in mancanza di comunicazione di tale indirizzo, la notifica è effettuata presso il domicilio digitale indicato dell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), che ha istituito l'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

La disposizione specifica, infine, che per «pubblici elenchi» degli indirizzi di posta elettronica certificata si intendono quelli previsti dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del CAD, ovvero i registri INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), IPA (indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici) e INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis* del CAD).

La **lettera d)** interviene sull'articolo 196-*nonies* anche in questo caso, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

Con la **lettera e)** si inserisce nell'articolo 196-*duodecies*, che disciplina **l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza**, un ulteriore comma.

Con tale disposizione si consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori. L'autorizzazione è concessa su

istanza di parte ed è richiesta l'attestazione, da parte dei difensori, del fatto che le parti sono state edotte della necessità di rispettare, durante il collegamento, le prescrizioni dettate dal medesimo articolo 196-*duodecies* e l'attestazione sul possesso di idonei strumenti informatici per il collegamento.

Articolo 5 *(Modifiche al codice penale)*

L'**articolo 5** reca una modifica di **coordinamento normativo** all'articolo 387-*bis* c.p., in materia di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare** e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Più nel dettaglio il **comma unico** dell'articolo 5 interviene sul comma 2 dell'articolo 387-*bis* c.p. sostituendo il non più attuale riferimento all'articolo 342-*ter*, primo comma, c.c. con quello al primo comma dell'articolo 473-*bis*.70 c.p.c. A ben vedere il contenuto dell'articolo 342-*ter* c.c. (del quale peraltro il presente schema di decreto al comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione) è stato inserito dal decreto legislativo n. 149 del 2022, nel nuovo articolo 473-*bis*.70 c.p.c.

L'articolo 387-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 4 della legge n. 69 del 2019 (c.d. "codice rosso") e da ultimo modificato dalla legge n. 168 del 2023 (c.d. legge Roccella), prevede il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare** (art. 282-*bis* c.p.p.), **del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 282-*ter* c.p.p.), nonché della violazione **dell'ordine di allontanamento d'urgenza** dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del PM (art. 384-*bis* c.p.p.). Il delitto, che può essere consumato con condotte tra loro alternative, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. In seguito ad una modifica introdotta dalla già citata legge n. 168 (che si è sostanziata nell'aggiunta di un secondo comma), è stata estesa tale pena anche alla violazione dell'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ovvero sinteticamente alla violazione **degli ordini di protezione contro gli abusi familiari civilistici**).

Articolo 6 *(Modifiche a leggi speciali)*

L'**articolo 6** reca una serie di modifiche a leggi speciali.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede l'abrogazione:

- dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di **eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita (lett.a)**.

Si tratta di una disposizione che, come precisa la relazione illustrativa "ormai del tutto superata, in considerazione [omissis...] *del* completo passaggio al processo telematico e alle comunicazioni elettroniche, che rendono del tutto superflua la fisica reperibilità del difensore nell'ambito della circoscrizione del giudice";

- dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci (**lett.b**).

Occorre rammentare che il decreto legislativo n. 149 del 2022 ha introdotto un procedimento unico in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473-*bis* e seguenti c.p.c.), efficace per la generalità dei procedimenti che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie.

Il **comma 2** apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di **affidamento familiare del minore**.

In particolare la disposizione:

- modifica il comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire l'individuazione del **giudice competente** a verificare l'andamento del **programma di assistenza** relativo ai **minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza (lett.a)**.

La relazione illustrativa evidenzia in proposito come la generica espressione «il giudice» fosse "fonte di dubbi interpretativi, in quanto

non era chiaro se la competenza spettasse al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, né se fosse necessario adottare il rito 36 unificato previsto dagli articoli 473.bis e seguenti c.p.c. L'intervento è quindi volto ad attribuire la verifica sull'andamento del programma di assistenza e sull'opportunità di proseguire il collocamento del minore in comunità al giudice tutelare, che in via generale ha il compito di vigilare «sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale» (art. 337 c.c.) nonché sull'affidamento familiare (v. lo stesso articolo 4 della legge n. 184 del 1983, al comma 6) e sull'affidamento al servizio sociale (articolo 5-bis della legge n. 184 del 183, comma 5)".

- apporta correzioni all'articolo 5-*bis* della legge, volto a regolare le ipotesi di **affido del minore al servizio sociale** e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Tra le modifiche si segnala l'inserimento dell'eventuale collocatario (accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale) tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate (**lett.b**).

Il **comma 3** concerne le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le **notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato**. Nel dettaglio la disposizione:

- novella l'articolo 3-*ter* della legge relativo alle notifiche tramite PEC, la cui disciplina per il caso di **impossibilità di recapito del messaggio** viene uniformata a quella prevista dall'articolo 149-*bis* per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario (**lett.a**).

Si prevede quindi che se il recapito non è possibile per causa imputabile al destinatario l'atto da notificare viene inserito in un'apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; come per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, si prevede che in questo caso il perfezionamento per il destinatario si ha nel decimo giorno successivo all'inserimento dell'atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all'area riservata. Nel caso in cui invece il mancato recapito sia stato determinato da causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall'avvocato o dall'ufficiale giudiziario nelle forme "tradizionali".

- interviene sull'articolo 9 della legge, il quale prevede che l'avvocato che notifichi un atto di impugnazione o un atto di

opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell'atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato (**lett.b**).

Come precisa la relazione illustrativa l'intervento ha lo scopo di adeguare la norma alla completa informatizzazione del processo civile, e si prevede che il professionista debba depositare telematicamente copia dell'atto notificato nel fascicolo informatico relativo al provvedimento impugnato o opposto, in modo che il cancelliere possa effettuare le dovute annotazioni.

Il **comma 4** interviene sulla **legge 4 aprile 2001, n. 154**, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.

Per ragioni di coordinamento normativo:

- viene abrogato l'articolo 5 della legge (**lett. a**);

L'articolo 8 era già stato abrogato dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2022, in ragione della trasposizione di tali disposizioni nell'art. 473-*bis*.71 e nel nuovo art. 473-*bis*.72 introdotto dall'art. 3, comma 6, lett. o) dello schema in esame.

- viene aggiornato all'articolo 7 il rinvio all'articolo 342-*ter* c.c., le cui disposizioni sono ora contemplate dall'art. 473-*bis*.70 c.p.c. (**lett. b**).

Al **comma 5** reca una serie di **modifiche al testo unico delle spese di giustizia** (d.P.R. n. 115 del 2002). In particolare la disposizione:

- introduce un nuovo art. 8-*bis* relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero (**lett.a**);

Si tratta di modifiche che, come rileva la relazione illustrativa, rispondono alla duplice esigenza, da un lato, di arginare le difficoltà interpretative e applicative e le prassi divergenti presenti nell'ambito dei diversi uffici giudiziari, con riguardo ai procedimenti *de potestate* e, dall'altro, di dar seguito alla giurisprudenza costituzionale (si veda la sentenza n. 167 del 2023).

- reca una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di **esenzione dal contributo unificato** previste dall'articolo 10 del d.P.R., in conseguenza dello spostamento (operato con il decreto legislativo n. 149 del 2022) delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati dal libro IV al libro II del codice di procedura civile (**lett.b**);
- apporta modifiche all'articolo 13 del d.P.R. di coordinamento delle norme in materia di **contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori**: il riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio è aggiornato con gli estremi normativi introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Al contempo, al comma 3-*bis*, che prevede l'aumento del contributo unificato nel caso di carenza di alcune delle indicazioni richieste nell'atto introduttivo del giudizio, viene espunto il riferimento alla mancata indicazione del numero di fax, trattandosi di tecnologia obsoleta espunta anche dalle corrispondenti previsioni del codice di procedura civile (**lett.c**);
- sopprime nella rubrica dell'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile, le parole «dai privati», al fine di meglio chiarire che l'ambito di applicazione della disposizione non è limitato alle parti private, ma esteso anche al pubblico ministero (**lett.d**).

Nella relazione illustrativa si evidenzia come l'attuale formulazione della rubrica abbia dato luogo a due diverse interpretazioni: l'una secondo la quale la stessa circoscrive l'ambito di applicazione della disposizione ai soli soggetti privati, escludendone il pubblico ministero, con la conseguenza di rendere inapplicabile la prenotazione a debito di tale spesa e l'eventuale successiva azione di recupero nei confronti della parte soccombente non ammessa; l'altra secondo cui l'indicazione delle parti private nella sola rubrica, e non nel testo della norma, sia insufficiente a ritenere il pubblico ministero escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 30.

- abroga il comma 3 dell'articolo 131 e inserisce, al comma 4 dell'articolo 131, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l'indennità di custodia del bene

sottoposto a sequestro fra le spese anticipate dall'erario (**lett. e**).

Come evidenzia la relazione illustrativa si tratta di modifiche finalizzate a dar seguito alla sentenza n. 217 del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 131 «nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall'erario».

- introduce un **nuovo titolo V-bis** nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicata ai «**Processi particolari**», al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati. Si prevede in particolare che i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati siano esenti dalle spese prenotate a debito (**lett. f**);

La disposizione – come sottolinea la relazione illustrativa - è dettata dalla considerazione per cui nei procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati le spese prenotate a debito non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti minori che versano in una condizione di solitudine e di indigenza. Resta ferma comunque l'applicabilità delle altre disposizioni contenute nell'articolo 131 ai suddetti procedimenti, in virtù del rinvio effettuato dall'articolo 8-bis. E ciò tanto nel caso in cui tali procedimenti siano introdotti dal pubblico ministero quanto nell'ipotesi in cui le tutele siano aperte di ufficio dal tribunale per i minorenni a seguito della segnalazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi pur sempre di cause che il pubblico ministero potrebbe proporre e che ne prevedono quindi l'intervento necessario ai sensi dell'articolo 70, primo comma, n. 1 c.p.c., il che è sufficiente a rendere applicabile la disposizione generale contenuta all'articolo 8-bis.

Il **comma 6** modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005) in relazione alle **azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore** e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-bis e 318 c.p.c. introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Come si sottolinea nella relazione illustrativa la norma attualmente vigente prevede il raddoppio dei termini a comparire tanto innanzi al tribunale quanto davanti al giudice di pace, portandoli rispettivamente a centottanta e a novanta giorni, ma essa non è più compatibile con le recenti modifiche al codice di rito. La novella che viene così apportata mantiene inalterato il termine concesso all'UCI per

approntare le proprie difese, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto introduttivo e la scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Il **comma 7** modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di **rettificazione di attribuzione di sesso**, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal **rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie** di cui agli articoli 473-*bis* e ss. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. La **lett. a)** interviene sull'articolo 31, con riguardo alla forma dell'atto introduttivo (il ricorso, in luogo dell'atto di citazione) e al termine entro il quale il ricorrente e il coniuge possono chiedere che il matrimonio venga "convertito" in unione civile (a seguito della soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, soppiantata dalla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione con concessione del triplo termine per gli scritti difensivi conclusionali). La **lett. b)** modifica, conseguentemente la rubrica del capo IV.

Il **comma 8** interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla «**Giustizia digitale**». Si tratta di modifiche di coordinamento con le disposizioni che lo schema di decreto in esame inserisce nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (**lett. a)** e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata (**lett. b)**), nel senso di assicurare la prevalenza, nell'ambito del processo civile, alle norme dettate dal codice e dalle sue disposizioni di attuazione.

Il **comma 9** reca infine alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149:

- viene aggiunta una ulteriore specificazione alla disposizione che ha inserito nell'articolo 2652 c.c. il numero 9-*bis*), precisando che questo è inserito dopo il «secondo periodo» del numero 9) (**lett.a)**;

Ciò in quanto – come evidenzia la relazione illustrativa - ci si è resi conto che alcuni editori non hanno correttamente inserito il nuovo numero nell'ambito della norma previgente, e si è voluta assicurare la corretta pubblicazione della nuova disposizione.

- vengono apportate limitate modifiche all'articolo 21 del d.lgs., con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto (**lett. b)**;

- è corretto un mero errore materiale contenuto nell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 149, il quale, nel modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo (**lett.c**).

Articolo 7 **(Disposizioni transitorie)**

L'**articolo 7** reca **disposizioni transitorie**, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al **28 febbraio 2023**.

Nel dettaglio al **comma 1** dell'articolo in esame si prevede che le disposizioni dello schema di decreto legislativo, ove non sia diversamente previsto, si applichino **ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023**.

Il **comma 2** dispone che, nonostante l'abrogazione disposta dal precedente articolo 3, comma 1, lettera *b*) (si veda *supra*), le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 7-*bis*) c.p.c. – ossia quelle che attribuiscono alla competenza del tribunale in composizione collegiale i procedimenti di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo, ossia le c.d. **azioni di classe** – continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 31 del 2019, che ha disposto l'abrogazione dello stesso articolo 140-*bis* e contiene una disposizione transitoria dello stesso tenore.

Al **comma 3** si prevede, in via di deroga all'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, che le ordinanze previste dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., (si veda art. 3, comma 2, lett. o) possano essere emesse anche nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, al fine di agevolarne la definizione in funzione di riduzione dei tempi del processo e dell'arretrato, e che anche le modifiche apportate all'articolo 281-*sexies*, ovvero la soppressione del riferimento alla necessità del deposito in cancelleria della sentenza a seguito di trattazione orale (*si veda art. 3, comma 2, lett. ee*) si applichino ai procedimenti già pendenti.

Il **comma 4** interviene nella materia del **processo esecutivo**. Esso amplia la portata applicativa delle disposizioni che hanno eliminato la formula esecutiva e consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo conforme all'originale. Si prevede, infatti, che tali disposizioni si applichino non solo ai casi in cui l'atto di precetto è notificato successivamente al 28 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, ma anche, più in generale, ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati in epoca successiva alla data indicata, al fine di comprendere nell'ambito di operatività delle disposizioni semplificatorie già introdotte anche le

particolari procedure esecutive che hanno inizio senza previa notifica dell'atto di precetto.

Il **comma 5** prevede il termine (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) entro cui dovranno essere adottate – sentito per i profili di competenza il Garante per la protezione dei dati personali - le **specifiche tecniche** necessarie per disciplinare la tenuta in modalità informatica degli **elenchi dei mediatori familiari**, secondo quanto previsto dall'articolo 12-*bis* disp. att. c.p.c. come modificato dal presente decreto (*si veda art. 4, comma 2, lett. a*).

Il **comma 6** interviene nella materia dell'**affido familiare dei minori**, regolata dalla legge n. 194 del 1983, prevedendo che le disposizioni in tema di proroga del termine di durata indicato nel provvedimento di affidamento e di automatica cessazione dell'affidamento alla scadenza del termine stesso introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, come parzialmente modificate dallo schema in esame (*si veda il comma 2 dell'art.6*), si applichino non solo ai provvedimenti adottati per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ma anche ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto nell'ambito di procedimenti introdotti prima della data di efficacia del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il **comma 7**, infine, al fine di risolvere possibili dubbi interpretativi, precisa che l'articolo 13, comma 1-*quater*.1, del testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023.

Articolo 8
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'**articolo 8** reca una **clausola d'invarianza finanziaria** ai sensi della quale dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

APPENDICE

Testo a fronte delle modifiche al Codice di procedura civile apportate dall'articolo 3 dell'Atto del Governo 137

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 38 <i>(Incompetenza)</i>	Art. 38 <i>(Incompetenza)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.	L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis.
Comma 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 50-bis <i>(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)</i>	Art. 50-bis <i>(Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)</i>
<p>Il tribunale giudica in composizione collegiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 	<i>Identici</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
5) <i>Abrogato</i>	
6) <i>Abrogato</i> 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;	
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.	<i>Soppresso</i>
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 52 <i>(Ricusazione del giudice)</i>	Art. 52 <i>(Ricusazione del giudice)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.	Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 70 <i>(Intervento in causa del pubblico ministero)</i>	Art. 70 <i>(Intervento in causa del pubblico ministero)</i>
Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;	<i>Identici</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;
4) <i>Abrogato</i>	
5) negli altri casi previsti dalla legge.	<i>Identici</i>
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 101 <i>(Principio del contraddittorio)</i>	Art. 101 <i>(Principio del contraddittorio)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.	Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Art. 125 <i>(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)</i>	Art. 125 <i>(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)</i>
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice	Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.	
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 127-ter <i>(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)</i>	Art. 127-ter <i>(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)</i>
L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.	L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.	Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.	Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Art. 128 <i>(Udienza pubblica)</i>	Art. 128 <i>(Udienza pubblica)</i>
L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.	L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.
Art. 133 <i>(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)</i>	Art. 133 <i>(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)</i>
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.	La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.	Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 134 <i>(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)</i>	Art. 134 <i>(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)</i>
L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato , munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.	L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato , munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente e dell'estensore .
Art. 135 <i>(Forma e contenuto del decreto)</i>	Art. 135 <i>(Forma e contenuto del decreto)</i>
Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.	<i>Identico</i>
Se è pronunciato su ricorso è scritto in calce al medesimo.	Abrogato
Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.	<i>Identico</i>
Il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.	Il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente e dell'estensore .
Art. 136 <i>(Comunicazioni)</i>	Art. 136 <i>(Comunicazioni)</i>
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria , fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.	Il cancelliere fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma di comunicazione.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>	<p>La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-<i>quinqies</i>, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>
<p>Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.</p>	<p>Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-bis.</p>
<p>Art. 149-bis <i>(Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario)</i></p>	<p>Art. 149-bis <i>(Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario)</i></p>
<p>L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3- <i>bis</i> , comma 1- <i>bis</i> , del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.	Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.	La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.	<i>Identico</i>
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.	
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.	Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma. Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
Art. 163 <i>(Contenuto della citazione)</i>	Art. 163 <i>(Contenuto della citazione)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
L'atto di citazione deve contenere: 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;	<i>Identico</i>
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;	2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
nn. da 3) a 7) <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 163-bis (<i>Termini per comparire</i>)	Art. 163-bis (<i>Termini per comparire</i>)
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In	Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171-

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
questo caso i termini di cui all'articolo 171- <i>ter</i> decorrono dall'udienza così fissata.	<i>ter</i> decorrono rispetto all'udienza così fissata.
Art. 165 <i>(Costituzione dell'attore)</i>	Art. 165 <i>(Costituzione dell'attore)</i>
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.	L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.
Art. 168 <i>(Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio)</i>	Art. 168 <i>(Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio)</i>
All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.	All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, la causa è iscritta nel ruolo generale.
Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi	Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.	d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.
Art. 169 <i>(Ritiro dei fascicoli di parte)</i>	Art. 169 <i>(Ritiro dei fascicoli di parte)</i>
Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.	Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato ; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.	Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Art. 170 <i>(Ritiro dei fascicoli di parte)</i>	Art. 170 <i>(Ritiro dei fascicoli di parte)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.	Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato, in mancanza , nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione	Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.	
Art. 171 <i>(Ritardata costituzione delle parti)</i>	Art. 171 <i>(Ritardata costituzione delle parti)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore , salva la disposizione dell'articolo 291.	La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-bis , salva la disposizione dell'articolo 291.
Art. 171-bis <i>(Verifiche preliminari)</i>	Art. 171-bis <i>(Verifiche preliminari)</i>
<p>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.</p> <p>Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla</p>	<p>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.</p> <p>Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.</p> <p>Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle</p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.</p> <p>Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.</p> <p>Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.</p>	<p>memorie integrative di cui all'articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.</p> <p>Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.</p> <p>Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.</p>
<p>Art. 171-ter (<i>Memorie integrative</i>)</p>	<p>Art. 171-ter (<i>Memorie integrative</i>)</p>
<p>Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:</p> <p>1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;</p>	
<p>2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;</p>	<p>2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;</p>
<p>3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art. 178 <i>(Controllo del collegio sulle ordinanze)</i></p>	<p>Art. 178 <i>(Controllo del collegio sulle ordinanze)</i></p>
<p>Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i></p>	<i>Identici</i>
<p>Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.</p>	<p>Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con il decreto del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.</p>
<p>Art. 183 <i>(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)</i></p>	<p>Art. 183 <i>(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)</i></p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell'articolo 269, terzo comma.	<i>Identico</i>
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.	Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive inclusa quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l'ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Se con l'ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.	<i>Identico</i>
Art. 183-bis <i>(Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione)</i>	Art. 183-bis <i>(Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione)</i>
All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le	<i>Abrogato</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-duodecies.	
Art. 183-ter <i>(Ordinanza di accoglimento della domanda)</i>	Art. 183-ter <i>(Ordinanza di accoglimento della domanda)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.	<i>Identico</i>
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.	L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Art. 186-quater <i>(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)</i>	Art. 186-quater <i>(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto delle stanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria , la volontà che sia pronunciata la sentenza.	L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto delle stanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato, la volontà che sia pronunciata la sentenza.
Art. 192 <i>(Astensione e ricusazione del consulente)</i>	Art. 192 <i>(Astensione e ricusazione del consulente)</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.	Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando ricorso al giudice istruttore.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 195 <i>(Processo verbale e relazione)</i>	Art. 195 <i>(Processo verbale e relazione)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.	La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
Art. 200 <i>(Mancata conciliazione)</i>	Art. 200 <i>(Mancata conciliazione)</i>
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione,	Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione,

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.	che deposita nel termine fissato dal giudice istruttore.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 201 <i>(Consulente tecnico di parte)</i>	Art. 201 <i>(Consulente tecnico di parte)</i>
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.	Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 250 <i>(Intimazione ai testimoni)</i>	Art. 250 <i>(Intimazione ai testimoni)</i>
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.	<i>Identico</i>
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.	L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi , è effettuata in busta chiusa e sigillata.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.	L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.	Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.
Art. 257-bis <i>(Testimonianza scritta)</i>	Art. 257-bis <i>(Testimonianza scritta)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.	Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio.
Comma 5 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.	Quando il testimone non trasmette le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
Art. 263 <i>(Presentazione e accettazione del conto)</i>	Art. 263 <i>(Presentazione e accettazione del conto)</i>
Se il giudice ordina la presentazione di un conto questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.	Se il giudice ordina la presentazione di un conto questo deve essere depositato con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.
Art. 271 <i>(Costituzione del terzo chiamato)</i>	Art. 271 <i>(Costituzione del terzo chiamato)</i>
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a	Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269.	sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo.
Art. 275 <i>(Decisione del collegio)</i>	Art. 275 <i>(Decisione del collegio)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.	Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata entro i sessanta giorni successivi.
Art. 275-bis <i>(Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio)</i>	Art. 275-bis <i>(Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.	In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Comma 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 279 <i>(Forma dei provvedimenti del collegio)</i>	Art. 279 <i>(Forma dei provvedimenti del collegio)</i>
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.	L'ordinanza è depositata insieme con la sentenza.
Art. 281-sexies <i>(Decisione a seguito di trattazione orale)</i>	Art. 281-sexies <i>(Decisione a seguito di trattazione orale)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria .	In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 281- <i>decies</i> (<i>Ambito di applicazione</i>)	Art. 281- <i>decies</i> (<i>Ambito di applicazione</i>)
Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.	<i>Identico</i>
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.	Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
	Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.
Art. 281- <i>undecies</i> (<i>Forma della domanda e costituzione delle parti</i>)	Art. 281- <i>undecies</i> (<i>Forma della domanda e costituzione delle parti</i>)
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione	Il giudice istruttore , entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.	della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.
Art. 281- <i>duodecies</i> (<i>Procedimento</i>)	Art. 281- <i>duodecies</i> (<i>Procedimento</i>)
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.	Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.	Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Art. 281- <i>terdecies</i> (<i>Decisione</i>)	Art. 281- <i>terdecies</i> (<i>Decisione</i>)
Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'articolo 281-<i>sexies</i>. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275-<i>bis</i>.	Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-<i>sexies</i>. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-<i>bis</i>.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 291 <i>(Contumacia del convenuto)</i>	Art. 291 <i>(Contumacia del convenuto)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171- <i>bis</i> , secondo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.	Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171- <i>bis</i> , secondo e terzo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 292 <i>(Notificazione e comunicazione di atti al contumace)</i>	Art. 292 <i>(Notificazione e comunicazione di atti al contumace)</i>
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza .	L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza .
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.	Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.
Art. 293 <i>(Costituzione del contumace)</i>	Art. 293 <i>(Costituzione del contumace)</i>
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni .	La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione .
La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza .	La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti..

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 299 <i>(Morte o perdita della capacità prima della costituzione)</i>	Art. 299 <i>(Morte o perdita della capacità prima della costituzione)</i>
Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore , sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163- <i>bis</i> .	Se prima della costituzione, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163- <i>bis</i> .
Art. 318 <i>(Contenuto della domanda)</i>	Art. 318 <i>(Contenuto della domanda)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281- <i>undecies</i> .	Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281- <i>undecies</i> . Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-<i>undecies</i>, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 319 <i>(Costituzione delle parti)</i>	Art. 319 <i>(Costituzione delle parti)</i>
L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281- <i>undecies</i> mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.	L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281- <i>undecies</i> mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.	Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.
Art. 321 <i>(Decisione)</i>	Art. 321 <i>(Decisione)</i>
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281- <i>sexies</i> .	Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281- <i>sexies</i> , ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.	<i>Abrogato</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 330 <i>(Luogo di notificazione dell'impugnazione)</i>	Art. 330 <i>(Luogo di notificazione dell'impugnazione)</i>
Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.	Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto indicati per il giudizio.
L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.	L'impugnazione può essere notificata nei modi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.	Quando mancano le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 342 <i>(Forma dell'appello)</i>	Art. 342 <i>(Forma dell'appello)</i>
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere	L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:</p> <p>1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;</p> <p>2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p>	<p>modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:</p> <p>1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p>
<p>Art. 343 <i>(Modo e termine dell'appello incidentale)</i></p>	<p>Art. 343 <i>(Modo e termine dell'appello incidentale)</i></p>
<p>L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma.</p>	<p>L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347.</p>
<p>Art. 347 <i>(Forme e termini della costituzione in appello)</i></p>	<p>Art. 347 <i>(Forme e termini della costituzione in appello)</i></p>
<p>La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.</p>	<p>L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.</p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 348 <i>(Improcedibilità dell'appello)</i>	Art. 348 <i>(Improcedibilità dell'appello)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio , con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.	Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice , con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
Art. 350 <i>(Trattazione)</i>	Art. 350 <i>(Trattazione)</i>
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.
Art. 351 <i>(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)</i>	Art. 351 <i>(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia	Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l'appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l'udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.	essere provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.
Comma 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 352 (Decisione)	Art. 352 (Decisione)
Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore , quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350- <i>bis</i> , fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.	Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice , quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350- <i>bis</i> , fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Art. 371 (Ricorso incidentale)	Art. 371 (Ricorso incidentale)
La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.	<i>Identico</i>
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.	
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.	<i>Identico</i>
Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.	Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma..
Comma 5 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 371-bis <i>(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)</i>	Art. 371-bis <i>(Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio)</i>
Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa , a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.	Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole «atto di integrazione del contraddittorio», deve essere depositato a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Art. 373 <i>(Sospensione dell'esecuzione)</i>	Art. 373 <i>(Sospensione dell'esecuzione)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso , ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore	L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.	parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.
Art. 384 <i>(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)</i>	Art. 384 <i>(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.	Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito di osservazioni sulla medesima questione.
Comma 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 399 <i>(Deposito della citazione e della risposta)</i>	Art. 399 <i>(Deposito della citazione e della risposta)</i>
Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.	Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, insieme con la copia autentica della sentenza impugnata.
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.	Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319.	<i>Identico</i>
Art. 414 <i>(Forma della domanda)</i>	Art. 414 <i>(Forma della domanda)</i>
<p>La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:</p> <p>1. l'indicazione del giudice;</p> <p>2. il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;</p> <p>3. la determinazione dell'oggetto della domanda;</p> <p>4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;</p> <p>5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.</p>	<p>2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;</p> <p><i>Identici</i></p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 415 <i>(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)</i>	Art. 415 <i>(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)</i>
Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.	Il ricorso è depositato insieme con i documenti in esso indicati.
Commi da 2 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 416 <i>(Costituzione del convenuto)</i>	Art. 416 <i>(Costituzione del convenuto)</i>
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.	Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.	La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 417 <i>(Costituzione e difesa personali delle parti)</i>	Art. 417 <i>(Costituzione e difesa personali delle parti)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.	La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 420 <i>(Udienza di discussione della causa)</i>	Art. 420 <i>(Udienza di discussione della causa)</i>
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.	Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito di note difensive.
Commi da 7 a 12 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 420-bis <i>(Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)</i>	Art. 420-bis <i>(Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.	Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata nel fascicolo d'ufficio contenente la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.
Art. 426 <i>(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)</i>	Art. 426 <i>(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)</i>
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti	Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria .	introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 434 <i>(Deposito del ricorso in appello)</i>	Art. 434 <i>(Deposito del ricorso in appello)</i>
<p>Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:</p> <p>1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;</p> <p>2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p>	<p>Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:</p> <p>1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p>
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.	Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.
Art. 436 <i>(Costituzione dell'appellato e appello incidentale)</i>	Art. 436 <i>(Costituzione dell'appellato e appello incidentale)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.	La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 445-bis <i>(Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)</i>	Art. 445-bis <i>(Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria , se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.	Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.
Art. 473-bis <i>(Ambito di applicazione)</i>	Art. 473-bis <i>(Ambito di applicazione. Mutamento del rito)</i>
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione	Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.	adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.	<i>Identico</i>
	Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti.
	Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.
	I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Art. 473-bis.14 <i>(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)</i>	Art. 473-bis.14 <i>(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)</i>
Commi da 1 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17.
Art. 473-bis.15 <i>(Provvedimenti indifferibili)</i>	Art. 473-bis.15 <i>(Provvedimenti indifferibili)</i>
In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.	In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
	L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22
Art. 473-bis.19 <i>(Nuove domande e nuovi mezzi di prova)</i>	Art. 473-bis.19 <i>(Nuove domande e nuovi mezzi di prova)</i>
Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.	Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 473-bis.24 <i>(Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti)</i>	Art. 473-bis.24 <i>(Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti)</i>
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.	Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:
E' altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.	1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Art. 473-bis.34 <i>(Udienza di discussione)</i>	Art. 473-bis.34 <i>(Udienza di discussione)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.	Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Il reclamo previsto dall'articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello più vicina. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.
Art. 473-bis.38 <i>(Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento)</i>	Art. 473-bis.38 <i>(Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento)</i>
Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.	Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l'esercizio della stessa è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.
Art. 473-bis.47 <i>(Competenza)</i>	Art. 473-bis.47 <i>(Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero)</i>
Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del	Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero , qualunque tribunale della Repubblica.	tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero , qualunque tribunale della Repubblica.
	Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
Art. 473-bis.51 <i>(Procedimento su domanda congiunta)</i>	Art. 473-bis.51 <i>(Procedimento su domanda congiunta)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma , e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma .	Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo e secondo comma , e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma .
Commi da 3 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 473-bis.65 <i>(Vendita di beni)</i>	Art. 473-bis.65 <i>(Vendita di beni)</i>
Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale	Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.	giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 473-bis.67 <i>(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)</i>	Art. 473-bis.67 <i>(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)</i>
La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.	Abrogato
Art. 473-bis.68 <i>(Procedimento)</i>	Art. 473-bis.68 <i>(Procedimento)</i>
La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.	Abrogato

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 473-bis.71 <i>(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)</i>	Art. 473-bis.71 <i>(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)</i>
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 473-bis.70.
	Art. 473-bis.72 <i>(Pericolo determinato da altri familiari)</i>
	Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.
Art. 475 <i>(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)</i>	Art. 475 <i>(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale)</i>
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico	Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.	ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico , salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 479 <i>(Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)</i>	Art. 479 <i>(Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)</i>
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto.	Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto.
Commi 2 e 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 480 <i>(Forma del precetto)</i>	Art. 480 <i>(Forma del precetto)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.	Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Comma 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 486 <i>(Forma delle domande e delle istanze)</i>	Art. 486 <i>(Forma delle domande e delle istanze)</i>
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.	Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso negli altri casi.
Art. 488 <i>(Fascicolo dell'esecuzione)</i>	Art. 488 <i>(Fascicolo dell'esecuzione)</i>
Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo telematico , nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.	Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo informatico , nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.	Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489 <i>(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni)</i>	Art. 489 <i>(Notificazioni e comunicazioni)</i>
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza	Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito. Se la parte sta in giudizio personalmente

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.	esse si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto indicati, rispettivamente, nell'atto di precetto o nell'atto di intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.	Salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis, in mancanza delle indicazioni di cui al primo comma le notificazioni possono essere fatte presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.
Art. 492 <i>(Forma del pignoramento)</i>	Art. 492 <i>(Forma del pignoramento)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.	Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al	Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</p>	<p>creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</p>
<p>Art. 492-bis <i>(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)</i></p>	<p>Art. 492-bis <i>(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)</i></p>
<p>Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482.	
Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare.	<i>Identico</i>
Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma.	<i>Identico</i>
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante. L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.	
Commi da 5 e 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149- <i>bis</i> , al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è	Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149- <i>bis</i> , al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore che sta in giudizio personalmente ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.	verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.
Commi 8 e 9 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo , al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.	Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.
Art. 499 (Intervento)	Art. 499 (Intervento)
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve	Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se la parte sta in giudizio personalmente, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, l'elezione di un domicilio digitale speciale o la dichiarazione di residenza o la elezione di

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.	domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 518 <i>(Forma del pignoramento)</i>	Art. 518 <i>(Forma del pignoramento)</i>
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.	Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 521-bis <i>(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)</i>	Art. 521-bis <i>(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.	<i>Identico</i>
Comma 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.	Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.	Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di	In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.</p>	<p>vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.</p>
<p>Art. 524 <i>(Pignoramento successivo)</i></p>	<p>Art. 524 <i>(Pignoramento successivo)</i></p>
<p>L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.</p>	<p>Il processo verbale è depositato e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.</p>
<p>Comma 3 <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Art. 543 <i>(Forma del pignoramento)</i></p>	<p>Art. 543 <i>(Forma del pignoramento)</i></p>
<p>Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.</p>	
<p>L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:</p> <p>1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;</p> <p>2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;</p>	<i>Identici</i>
<p>3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;</p>	<p>3. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente. Se questo sta in giudizio personalmente, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata l'atto può contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;</p>
<p>4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparando in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.</p>	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
<p>Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.</p>	<p>Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>
<p>Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.</p>	<p>Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data</p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.	Abrogato
Art. 557 <i>(Deposito dell'atto di pignoramento)</i>	Art. 557 <i>(Deposito dell'atto di pignoramento)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.	Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del	Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.	
Art. 582 <i>(Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario)</i>	Art. 582 <i>(Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario)</i>
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.	L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
Art. 587 <i>(Inadempienza dell'aggiudicatario)</i>	Art. 587 <i>(Inadempienza dell'aggiudicatario)</i>
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto è attuato	Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma.	l'immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 616 <i>(Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione)</i>	Art. 616 <i>(Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione)</i>
Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.	Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.
Art. 618 <i>(Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)</i>	Art. 618 <i>(Provvedimenti del giudice dell'esecuzione)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,	All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti,

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile	ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Art. 634 <i>(Prova scritta)</i>	Art. 634 <i>(Prova scritta)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.	Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.
Art. 638 <i>(Forma della domanda e deposito)</i>	Art. 638 <i>(Forma della domanda e deposito)</i>
La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del	La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.	ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.	Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149- <i>bis</i> .
Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.	Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.
Art. 645 (<i>Opposizione</i>)	Art. 645 (<i>Opposizione</i>)
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.	L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163- <i>bis</i> , terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la	In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163- <i>bis</i> , secondo comma, deve essere disposta

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.	fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Art. 648 <i>(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)</i>	Art. 648 <i>(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.
Art. 654 <i>(Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)</i>	Art. 654 <i>(Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)</i>
L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.	L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione.
Comma 2 <i>Omissis</i>	
Art. 658 <i>(Intimazione di sfratto per morosità)</i>	Art. 658 <i>(Intimazione di sfratto per morosità)</i>
Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.	Il locatore può intimare al conduttore, all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 660 <i>(Forma dell'intimazione)</i>	Art. 660 <i>(Forma dell'intimazione)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.	Il locatore che sta in giudizio personalmente deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.
La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.	La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663 e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Comma 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.	Le parti si costituiscono depositando l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.
Commi 6 e 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 664 <i>(Pagamento di canoni)</i>	Art. 664 <i>(Pagamento di canoni)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.	Il decreto è conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 669-bis <i>(Forma della domanda)</i>	Art. 669-bis <i>(Forma della domanda)</i>
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.	La domanda si propone con ricorso al giudice competente.
Art. 669-octies <i>(Provvedimento di accoglimento)</i>	Art. 669-octies <i>(Provvedimento di accoglimento)</i>
Commi da 1 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.	L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, comitati, consorzi o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
Comma 9 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 669-novies <i>(Inefficacia del provvedimento cautelare)</i>	Art. 669-novies <i>(Inefficacia del provvedimento cautelare)</i>
Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso , dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.	In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
Art. 738 <i>(Procedimento)</i>	Art. 738 <i>(Procedimento)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.	Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni.
Comma 3 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 753 <i>(Persone che possono chiedere l'apposizione)</i>	Art. 753 <i>(Persone che possono chiedere l'apposizione)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.
Art. 769 <i>(Istanza)</i>	Art. 769 <i>(Istanza)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.	L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 770 <i>(Inventario da eseguirsi dal notaio)</i>	Art. 770 <i>(Inventario da eseguirsi dal notaio)</i>
Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:	
1. le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;	<i>Identici</i>
2. copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;	
3. una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opposenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.	3. una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opposenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto.
Art. 789 <i>(Progetto di divisione e contestazioni su di esso)</i>	Art. 789 <i>(Progetto di divisione e contestazioni su di esso)</i>
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei dividendi e dei creditori intervenuti.	Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei dividendi e dei creditori intervenuti.
Commi da 2 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 791-bis <i>(Divisione a domanda congiunta)</i>	Art. 791-bis <i>(Divisione a domanda congiunta)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis ; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter . Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.	Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater ; non si applicano quelle di cui al primo comma dell'articolo 281-duodecies . Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato.
Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.	Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.
Art. 792 <i>(Deposito del prezzo)</i>	Art. 792 <i>(Deposito del prezzo)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella	Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto nonché il certificato del

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.</p>	<p>deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.</p>
<p>Art. 825 <i>(Deposito del lodo)</i></p>	<p>Art. 825 <i>(Deposito del lodo)</i></p>
<p>La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.</p>	<p>La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, presso il tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.</p>
<p>Commi 2 e 3 <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identici</i></p>
<p>Art. 840-ter <i>(Forma e ammissibilità della domanda)</i></p>	<p>Art. 840-ter <i>(Forma e ammissibilità della domanda)</i></p>
<p>Commi 1 e 2 <i>Omissis</i></p>	<p><i>Identici</i></p>
<p>Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può</p>	<p>Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può</p>

Codice di procedura civile	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.	sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
Commi da 4 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 840- <i>undecies</i> (<i>Impugnazione del decreto</i>)	Art. 840- <i>undecies</i> (<i>Impugnazione del decreto</i>)
Contro il decreto di cui all'articolo 840- <i>octies</i> , quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.	Contro il decreto di cui all'articolo 840- <i>octies</i> , quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso il tribunale.
Comma 2 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente su istanza di parte in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:	
a) l'indicazione del tribunale competente;	<i>Identica</i>
b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;	b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni.	<i>Identica</i>

Testo a fronte delle modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile apportate dall'articolo 4 dell'Atto del Governo 137

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art.3 <i>(Intervento davanti al collegio)</i>	Art.3 <i>(Intervento davanti al collegio)</i>
Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza.	Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo all'udienza.
Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di udienza.	Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale .
Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione della istruzione.	<i>Identico.</i>
Art. 12-bis <i>(Dei mediatori familiari)</i>	Art. 12-bis <i>(Dei mediatori familiari)</i>
Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.	<i>Identico.</i>
	L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 12- quinquies <i>(Domande di iscrizione)</i>	Art. 12- quinquies <i>(Domande di iscrizione)</i>
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita;	<i>Identico.</i>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;</p> <p>3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;</p> <p>4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;</p> <p>5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.</p>	
<p>Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.</p>	<p>Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.</p>
<p>Art. 13 <i>(Albo dei consulenti tecnici)</i></p>	<p>Art. 13 <i>(Albo dei consulenti tecnici)</i></p>
<p>Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>L'albo è diviso in categorie.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.</p>	<p>Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.</p>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.	Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.
Art. 16 <i>(Domande d'iscrizione)</i>	Art. 16 <i>(Domande d'iscrizione)</i>
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.	<i>Identico.</i>
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. estratto dell'atto di nascita; 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4. certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica; 5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.	<i>Identico</i>
La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.	Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 21 <i>(Procedimento disciplinare)</i>	Art. 21 <i>(Procedimento disciplinare)</i>
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.	<i>Identico.</i>
Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente,	<i>Identico</i>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.	
Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.	Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 quinto comma.
Art. 45 <i>(Forma delle comunicazioni del cancelliere)</i>	Art. 45 <i>(Forma delle comunicazioni del cancelliere)</i>
Quando viene redatto su supporto cartaceo biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. [2.] Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato. [3.] Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata. [4.] Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici raccomandata.	La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.
Art. 46 <i>(Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari)</i>	Art. 46 <i>(Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari)</i>
[commi da 1 a 5: omissis]	[commi da 1 a 5: omissis]

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.	Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo.
Art. 56 <i>(Designazione del giudice per ciascuna causa)</i>	Art. 56 <i>(Designazione del giudice per ciascuna causa)</i>
Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.	Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.
Se nel giorno fissato per la comparizione l'udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d'ufficio alla prima udienza del magistrato designato.	<i>Abrogato</i>
Art. 58 <i>(Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)</i>	Art. 58 <i>(Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio)</i>
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge .	Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.
Art. 70 <i>(Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione)</i>	Art. 70 <i>(Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione)</i>
L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.	<i>Identico.</i>
Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima	Il decreto del presidente fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.</p>	<p>comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso devono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.</p>
<p>Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Art. 70-ter <i>(Notificazione della comparsa di risposta)</i></p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>
<p>La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.</p> <p>Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>	

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>Art. 71 <i>(Nota d'iscrizione al ruolo)</i></p>	<p>Art. 71 <i>(Iscrizione a ruolo della causa)</i></p>
<p>La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.</p>	<p>La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>
<p>Art. 72 <i>(Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo)</i></p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>
<p>Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.</p>	
<p>Art. 73 <i>(Copia degli atti di parte)</i></p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>
<p>Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicati nel comma precedente.</p>	
<p>Art. 74 <i>(Contenuto del fascicolo di parte)</i></p>	<p>Art. 74 <i>(Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte)</i></p>
<p>Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.</p>	<p>Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio</p>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.</p> <p>Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.</p> <p>Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.</p>	<p>nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto. Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.</p> <p>Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.</p>
<p>Art. 75 <i>(Nota delle spese)</i></p>	<p>Art. 75 <i>(Nota delle spese)</i></p>
<p>Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.</p>	<p>Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deposita la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.</p>
<p>Art. 76 <i>(Potere delle parti sui fascicoli)</i></p>	<p>Art. 76 <i>(Potere delle parti sui fascicoli)</i></p>
<p>Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.</p>	<p>Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sui diritti di copia. Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e</p>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 77 <i>(Ritiro del fascicolo di parte)</i>	Art. 77 <i>(Ritiro del fascicolo cartaceo di parte)</i>
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio.	Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.	Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.
Art. 103-bis <i>(Modello di testimonianza)</i>	Art. 103-bis <i>(Modello di testimonianza)</i>
La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice precedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei	La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio o firmato digitalmente dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice precedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.	avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.	Quando il modulo è compilato su supporto cartaceo , al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.	Le sottoscrizioni apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.
Art. 119 <i>(Redazione della sentenza)</i>	Art. 119 <i>(Redazione della sentenza)</i>
L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale, o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice.	L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta , quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente .
Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.	<i>Abrogato</i>
Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.	<i>Identico</i>
Quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.	<i>Identico</i>
Art. 123 <i>(Avviso d'impugnazione alla cancelleria)</i>	Art. 123 <i>(Avviso d'impugnazione alla cancelleria)</i>
L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.	L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato .
Il cancelliere deve fare annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.	Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione .

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 156 <i>(Esecuzione sui beni sequestrati)</i>	Art. 156 <i>(Esecuzione sui beni sequestrati)</i>
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.	Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia presso il giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice.	<i>Identico.</i>
Art. 159-bis. <i>(Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)</i>	Art. 159-bis <i>(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)</i>
La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.	La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Art. 159-ter <i>(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)</i>	Art. 159-ter <i>(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)</i>
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive	Colui che, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice , deposita per primo un atto o un'istanza iscrive a ruolo il processo depositando una copia dell'atto di pignoramento. Quando all'iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.</p>	<p>diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni.</p>
<p>Art. 164-ter <i>(Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo)</i></p>	<p>Art. 164-ter <i>(Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo)</i></p>
<p>Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.</p>	<p>Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge.</p>
<p>La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.</p>	<p>La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.</p>
<p>Art. 174 <i>(Dichiarazione di residenza dell'offerente)</i></p>	<p>Art. 174 <i>(Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente)</i></p>
<p>Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.</p>	<p>Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante</p>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice.
Art. 179-ter <i>(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)</i>	Art. 179-ter <i>(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)</i>
<i>[commi da 1 a 3: omissis]</i>	<i>[commi da 1 a 3: identici]</i>
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale; 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.	Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) data e luogo di nascita; 2) domicilio professionale nel circondario del tribunale; 3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi; 4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate; 5) di essere iscritto all'ordine professionale.
I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta	Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente. I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.</p>	<p>ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.</p>
<p>I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale; 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.</p>	<p>I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.</p>
<i>[commi da 7 a 11: omissis]</i>	<i>[commi da 7 a 11: identici]</i>
<p>Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario deve indicare analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta.</p>	<p>Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.</p>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 181 <i>(Disposizioni sulla divisione)</i>	Art. 181 <i>(Disposizioni sulla divisione)</i>
Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.	<i>Identico.</i>
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.	Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice.
Art. 196- <i>quater</i> <i>(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)</i>	Art. 196- <i>quater</i> <i>(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)</i>
Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo , da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione , il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.
Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.	<i>Identico</i>
Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	<i>Identico</i>
Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi	Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.	una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.
Art. 196- <i>quinquies</i> (<i>Dell'atto del processo redatto in formato elettronico</i>)	Art. 196- <i>quinquies</i> (<i>Dell'atto del processo redatto in formato elettronico</i>)
L'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.	L'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.	<i>Identico.</i>
Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.	<i>Identico</i>
Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.	Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico.
Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice è redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.	<i>Identico.</i>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	<p>Art. 196-septies.1 <i>(Domicilio digitale)</i></p>
	<p>Salvo che la legge preveda diversamente, le comunicazioni e notificazioni al difensore o alla parte presso il difensore sono effettuate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi o dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.</p> <p>Quando la parte sta in giudizio personalmente, ai soggetti dotati di domicilio digitale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o che hanno indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, dello stesso codice le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e si applicano le disposizioni previste dal settimo comma dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile, salvo che la legge non preveda diversamente.</p> <p>Le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma dell'articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 In caso di mancata comunicazione, la notifica è effettuata ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter del decreto legge n. 179 del 201.</p> <p>I pubblici elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata sono quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale.</p>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 196- <i>nonies</i> <i>(Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)</i>	Art. 196- <i>nonies</i> <i>(Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)</i>
Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.	<i>Identico</i> Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformità delle copie agli originali.
Art. 196- <i>duodecies</i> <i>(Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)</i>	Art. 196- <i>duodecies</i> <i>(Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)</i>
L'udienza di cui all'articolo 127- <i>bis</i> del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza. Si applica l'articolo 84.	<i>Identico</i>
Nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.	<i>Identico</i>
I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza.	<i>Identico</i>

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.	Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento
	In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.
Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.	Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell'udienza in cui si discute la causa.

**Testo a fronte delle modifiche al Codice penale apportate
dall'articolo 5 dell'Atto del Governo 137**

Codice Penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>Art. 387-bis <i>(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)</i></p>	<p>Art. 387-bis <i>(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)</i></p>
<p>Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>	<p>La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>

Testo a fronte delle modifiche a leggi speciali apportate dall'articolo 6 dell'Atto del Governo 137

Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 82	<i>Articolo abrogato</i>
<p>I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.</p> <p>In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.</p>	

Legge 1° dicembre 1970, n. 898	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 5	Art. 5
<p>Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.</p>	<i>Identico</i>
<p>La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.</p>	<i>Identico</i>
<p>Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione</p>	<i>Identico</i>

Legge 1° dicembre 1970, n. 898	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.	
La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.	<i>Identico</i>
La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.	<i>Abrogato</i>
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.	<i>Identico</i>
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.	<i>Identico</i>
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.	<i>Identico</i>

Legge 1° dicembre 1970, n. 898	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<i>Abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022</i>	
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.	<i>Identico</i>
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.	<i>Identico</i>

Legge 4 maggio 1983, n. 184	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 4	Art. 4
1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.	1. <i>Identico</i>
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis e gli articoli 330 e seguenti del codice civile	2. <i>Identico</i>
<i>[commi da 3 a 6: omissis]</i>	<i>[commi da 3 a 6: identici]</i>
Art. 4	Art. 4
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza	7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza

Legge 4 maggio 1983, n. 184	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.	pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice tutelare verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.
<i>Art. 5-bis</i>	<i>Art. 5-bis</i>
1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.	1. <i>Identico.</i>
2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: a) il soggetto presso il quale il minore è collocato; b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3; c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori; e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile ; f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2; g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i	2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: a) il soggetto presso il quale il minore è collocato; b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3; c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori; e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile ; f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2; g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i

Legge 4 maggio 1983, n. 184	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.	genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.	3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore, del curatore speciale e del collocatario.

Legge 21 gennaio 1994, n. 53	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<i>Art. 3-ter</i>	<i>Art. 3-ter</i>
1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3- <i>bis</i> , comma 1- <i>bis</i> , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.	1. <i>Identico</i>
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:	2. Nei casi previsti dal comma 1, se la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue

Legge 21 gennaio 1994, n. 53	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;</p> <p>b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.</p>	<p>mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.</p>
<p>3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.</p>	<p>3. Se la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.</p>
Art. 9	Art. 9
<p>1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta</p>	<p>1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di</p>

Legge 21 gennaio 1994, n. 53	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p> <p><i>[commi 1-bis e 1-ter: omissis]</i></p>	<p>impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.</p> <p><i>[commi 1-bis e 1-ter: identici]</i></p>

Legge 4 aprile 2001, n. 154	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>Art. 5 <i>(Pericolo determinato da altri familiari)</i></p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>
<p>1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.</p>	
<p>Art. 7 <i>(Disposizioni fiscali)</i></p>	<p>Art. 7 <i>(Disposizioni fiscali)</i></p>
<p>1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti</p>	<p>1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile,</p>

Legge 4 aprile 2001, n. 154	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.	sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
	Art. 8-bis <i>(Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero)</i>
	<p>1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.</p> <p>2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.</p>
Art. 10 <i>(Esenzioni)</i>	Art. 10 <i>(Esenzioni)</i>
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi	1. <i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.	2. <i>Identico</i>
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile. <i>[commi da 4 a 6-bis: omissis]</i>	3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V del codice di procedura civile. <i>[commi da 4 a 6-bis: identici]</i>
Art. 13 <i>(Importi)</i>	Art. 13 <i>(Importi)</i>
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro [1.]100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro	1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile; b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro [1.]100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice; c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>5[2.]000 e per i processi civili di valore indeterminabile;</p> <p>e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 5[2.]000 e fino a euro 260.000;</p> <p>f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;</p> <p>g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.</p> <p><i>[commi da 1-bis a 3: omissis]</i></p> <p>3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.</p> <p><i>[commi da 4 a 6-quinquies: omissis]</i></p>	<p>5[2.]000 e per i processi civili di valore indeterminabile;</p> <p>e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 5[2.]000 e fino a euro 260.000;</p> <p>f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;</p> <p>g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000.</p> <p><i>[commi da 1-bis a 3: identici]</i></p> <p>3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.</p> <p><i>[commi da 4 a 6-quinquies: identici]</i></p>
<p>Art. 30</p> <p><i>(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)</i></p>	<p>Art. 30</p> <p><i>(Anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile)</i></p>
<i>[commi 1 e 2: omissis]</i>	<i>[commi 1 e 2: identici]</i>
<p>Art. 131</p> <p><i>(Effetti dell'ammissione al patrocinio)</i></p>	<p>Art. 131</p> <p><i>(Effetti dell'ammissione al patrocinio)</i></p>
<p>1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Sono spese prenotate a debito:</p> <p>a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;</p> <p>c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;</p> <p>d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;</p> <p>e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;</p> <p>f) i diritti di copia.</p>	
<p>3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>4. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;</p>	<p>4. Sono spese anticipate dall'erario:</p> <p>a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;</p>
	<p>a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;</p>
	<p>a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;</p>
<p>b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del</p>	<p>b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</p> <p>c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</p> <p>d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</p> <p>e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</p> <p>f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p>	<p>processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;</p> <p>c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;</p> <p>d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;</p> <p>e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;</p> <p>f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.</p>
<p>5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
	<p>Titolo V-bis</p> <p>Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati</p>
	<p>Art. 159-bis</p> <p><i>(Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati)</i></p>
	<p>I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.</p>

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>Art. 126 <i>(Ufficio centrale italiano)</i></p>	<p>Art. 126 <i>(Ufficio centrale italiano)</i></p>
<p>1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività:</p> <p>a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;</p> <p>b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;</p> <p>c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

<p>3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-<i>bis</i>, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-<i>bis</i>, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.</p>	<p>3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all'articolo 163-<i>bis</i>, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.</p>
<p>[commi da 4 a 6: omissis]</p>	<p>[commi da 4 a 6: identici]</p>

Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>CAPO IV <i>Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione</i></p>	<p>CAPO IV <i>Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie</i></p>
<p>Art. 31 <i>(Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)</i></p>	<p>Art. 31 <i>(Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)</i></p>
<p>1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.</p>	<p>1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo.</p>
<p>2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.</p>	<p>3. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.</p>
<p>4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.	
4- <i>bis</i> Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.	4- <i>bis</i> Fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
<i>[commi 5 e 6: omissis]</i>	<i>[commi 5 e 6: identici]</i>

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 16 <i>(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i>	Art. 16 <i>(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i>
<i>[commi da 1 a 3: omissis]</i>	<i>[commi da 1 a 3: identici]</i>
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via	4. <i>Identico</i>

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.</p>	
<p>5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>
<p>6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>
<p>7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno</p>	<p>7. <i>Identico</i></p>

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.	
7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.	7-bis. <i>Identico</i>
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale.	8. <i>Identico</i>
<i>[commi da 9 a 11: omissis]</i>	<i>[commi da 9 a 11: identici]</i>
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11	12. <i>Identico</i>

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
<p>febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito.</p> <p>presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio</p>	
<p>13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter.</p>	<p>13. <i>Identico</i></p>
<p><i>[commi da 14 a 17: omissis]</i></p>	<p><i>[commi da 14 a 17: identici]</i></p>
<p>17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.</p>	<p>17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. Nel processo civile, esse si applicano fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione.</p>

Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 16- <i>sexies</i> (<i>Domicilio digitale</i>)	Art. 16- <i>sexies</i> (<i>Domicilio digitale</i>)
1. Quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6- <i>bis</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.	1. Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6- <i>bis</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
Art. 1 (<i>Modifiche a codice civile</i>)	Art. 1 (<i>Modifiche a codice civile</i>)
<i>[commi da 1 a 11: omissis]</i>	<i>[commi da 1 a 11: identici]</i>
12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9 è inserito il seguente: «9- <i>bis</i>) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391- <i>quater</i> del codice di procedura civile. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o	12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9, secondo periodo , è inserito il seguente: «9- <i>bis</i>) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391- <i>quater</i> del codice di procedura civile. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»; b) all'articolo 2658, secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.	iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»; b) all'articolo 2658, secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario.
<i>[comma 13: omissis]</i>	<i>[comma 13: identico]</i>
Art. 21 <i>(Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione)</i>	Art. 21 <i>(Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione)</i>
1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.	1. <i>Identico</i>
2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.	2. <i>Identico</i>
3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.	3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego del medesimo.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
4. L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.	4. <i>Identico</i>
5. L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.	5. L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. La cancelleria dà immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio.
6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.	6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni previste dal comma 4 senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. Il provvedimento del giudice tutelare è comunicato al notaio che ha rilasciato l'autorizzazione, a cura della cancelleria.
7. Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.	7. <i>Identico</i>
Art. 29 <i>(Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie)</i>	Art. 29 <i>(Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie)</i>
<i>[commi da 1 a 4: omissis]</i>	<i>[commi da 1 a 4: identici]</i>
5. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli» sono	5. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, articolo 6, comma 2, al terzo periodo , dopo le parole «Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli» sono

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.G. 137
inserite le seguenti: «o che è opportuno procedere al loro ascolto».	inserite le seguenti: «o che è opportuno procedere al loro ascolto».
<i>[comma 6: omissis]</i>	<i>[comma 6: identico]</i>